



Regione Piemonte
Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani
Via Beaulard, 61 – 10139 Torino
tel. +39 011331747
fax +39 0113852974
www.piemonte.agesci.it
segreg@piemonte.agesci.it

Comitato Regionale

Torino, 16 giugno 2020

Norme da tenere in considerazione per la ripresa delle attività

(nell'ordine che trovate di seguito, perché **Comuni e Regioni** potranno prevedere norme più specifiche e restrittive)

ATTENZIONE: salvo nuove norme, anche restrittive in caso di peggioramento della situazione, le norme di cui ai punti 2) e 3) (ordinanza n. 68 del 13.6 e dpcm del 11.6.2020) sono in vigore fino al 14/7/2020.

- 1. EVENTUALI ORDINANZE COMUNALI**
- 2. ORDINANZA N. 68 del 13-6-2020- Regione Piemonte, con la quale vengono “recepiti” le Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative (...)**

(...) “RILEVATO che in data 12 giugno 2020 il Gruppo di monitoraggio, nella persona della d.ssa Pasqualini, ha relazionato alla Giunta regionale in merito alla assenza di criticità o di allerta riferibili a tutto il territorio piemontese ed alla rilevazione che tutti gli indicatori sono ampiamente compresi all'interno dei parametri di riferimento, confermando una curva epidemica in costante discesa;

PRESO ATTO del “Monitoraggio Fase 2 Report 4” pervenuto in data 12 giugno 2020 del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, che in particolare conferma per la Regione Piemonte come “Bassa” la valutazione relativa all'aumento di trasmissione ed attuale impatto di COVID-19 sui servizi assistenziali ed indica la stima di Rt pari a 0,54, corrispondente a casi complessivamente in diminuzione ed alla mancanza di rilevazione di segnali di sovraccarico dei servizi assistenziali ospedalieri monitorati;

(...)VISTA la D.G.R. n. 1-1526 del 13 giugno 2020, “Adozione delle ‘Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative’, in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, condivise in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regione e delle Province autonome, e approvazione della scheda tecnica per ‘Impianti a fune’”, che adotta per la Regione Piemonte il suindicato documento “(..);



RITENUTO che il contesto epidemiologico piemontese presenti positivi effetti dovuti all'attività di prevenzione e contenimento, confermati dagli indici di rilevamento effettuati sui tre livelli di monitoraggio sopra citati;

RITENUTO altresì che sia opportuno continuare ad ispirarsi alla cautela prevedendo un ritorno alla normalità graduale, adottando anche misure maggiormente prudenziali rispetto a quanto disposto con i provvedimenti statali;

CONSIDERATO che, nel rispetto dei protocolli o linee guida nazionali, sia possibile garantire una ripresa delle attività nella preminente esigenza della tutela della salute pubblica e, comunque, riservandosi di intervenire tempestivamente per l'adozione di immediati interventi restrittivi qualora si rendessero necessari in relazione ai monitoraggi sopra richiamati;

ASSUNTE quali specifiche valutazioni della compatibilità delle misure definite nel presente decreto con l'andamento della situazione epidemiologica del territorio piemontese:

(...)

-il parere del Comitato Tecnico Scientifico costituito all'interno dell'Unità di crisi regionale che ritiene che la attuale situazione epidemiologica sia compatibile con le riaperture indicate dal D.P.C.M. del 11 giugno 2020, fermo restando lo stretto monitoraggio dei contagi efficacemente in essere nella Regione Piemonte;

(...) ORDINA

2) è fatto obbligo sull'intero territorio regionale a tutti i cittadini di utilizzare idonee protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, in tutte le aree pertinenti al chiuso e all'aperto dei centri commerciali e delle grandi superfici di vendita, come descritte dall'articolo 9 della legge n. 114/98 (quali, a mero titolo di esemplificazione, parcheggi, giardini, aree gioco, piazzali antistanti gli ingressi) ed in tutti i luoghi e le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza, fatto salvo per i bambini di età inferiore a sei anni, per i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale;
(più restrittiva del DPCM 11.6.2020, e per noi opera questa)

3) ai fini di cui al precedente punto 2), possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso; l'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico, l'igiene

costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie;

4) è vietata ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o privati.

(..)

7) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è autorizzato nel rispetto dell'articolo 1, comma 1, lettera b, e dell'allegato 8 del D.P.C.M. del 11 giugno 2020;

8) l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle disposizioni regolamentari deliberate dalla Giunta della Regione Piemonte, è autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere c e q, del D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e nel rigoroso rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del medesimo D.P.C.M.;

9) l'attività sportiva o motoria all'aperto è autorizzata nel rispetto dell'articolo 1, comma 1, lettera d, nonché dell'allegato 8 del D.P.C.M. del 11 giugno 2020;

10) l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, nel rispetto dell'articolo 1, comma 1, lettera c, nonché dell'articolo 1, comma 1, lettera f, del D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e delle schede tecniche "Piscine" e "Palestre" contenute nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" allegate sub 1 al presente provvedimento.

Il presente decreto revoca e sostituisce il precedente n. 66 del 5 giugno 2020 che mantiene efficacia sino al 14 giugno 2020 compreso ed ha decorrenza dal 15 giugno 2020 fino al 14 luglio 2020.

3. **Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.6.2020 (DPCM)** recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19.”

prevede che:

“(…) b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;

*c) è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con **obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza** predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;*

d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti; (...)

(...)

Art. 11 Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 2020.

2. Restano salvi i diversi termini di durata delle singole misure previsti dalle disposizioni del presente decreto nonché quanto previsto dall'articolo 1 lettera e).

Si vedano in particolare per il nostro caso:

Allegato 8- Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19 nella parte “Attività ludico-

ricreative, di educazione non formale e attività sperimentali di educazione all'aperto (in inglese, outdoor education) per bambini e adolescenti di età 0-17 anni, con la presenza di operatori, educatori o animatori addetti alla loro conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di nidi e spazi per l'infanzia, scuole, altri ambienti simili ed aree verdi".

Allegato 15- Regole per trasporto pubblico

Allegato 16 - Misure igienico-sanitarie (allegato)


IMPIANTO SANZIONATORIO

L'ordinanza regionale n.68 del 13.6.2020 ricorda che “il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35”

Decreto Legge 16 Maggio 2020 n. 33

Art. 2

Sanzioni e controlli



1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

CODICE PENALE- ART. 650

§ 1 - Delle contravvenzioni concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose.

Art. 650.

Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.

Vedi Simone Marani, Fare il parcheggiatore abusivo non è reato, Cass. Penale, sez. I, sentenza 8 aprile 2013, n. 15936.

Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19

Art. 4

Sanzioni e controlli

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.